



TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 17

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 16

Costituito definitivamente il Collegio e compiute le formalità di apertura del dibattimento, gli assessori presenti che non siano stati chiamati a costituire il Collegio vengono licenziati.

I cinque assessori chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

L'assessore supplente assiste al dibattimento e sostituisce quello degli assessori effettivi che sia comunque impedito od assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Per le cause rispetto alle quali si verifica l'impedimento o si accertano motivi di astensione o di incompatibilità, il numero degli assessori è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Versione in vigore dal 13 novembre 1935 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-17-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-16/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it